

# Costituzione, diritti, lavoro

Lecco, 27.2.2014- Congresso CGIL

## 1. Il compromesso costituzionale

La nostra Costituzione ha pregi indiscutibili e caratteristiche originali. E' la più longeva della Costituzioni del dopoguerra. E', rispetto a tutte le Costituzioni precedenti, innovativa sotto molti aspetti.

E ancora ci si domanda come sia stato possibile, in un'Italia appena uscita dalle macerie della guerra, dalla caduta del regime fascista, che aveva lasciato odi e divisioni ma anche una società per molta parte apatica, come sia stato possibile il "miracolo costituente".

La spiegazione sta probabilmente, da un lato nel comune bisogno di un futuro di pace, nel condiviso rifiuto della guerra; dall'altro nella capacità dei partiti di allora di guardare al futuro, nella cultura dei dirigenti politici forgiati dalla resistenza: i loro discorsi all'Assemblea costituente ancora ci colpiscono per la chiarezza e la profondità e per la nobiltà degli ideali, che sono peraltro le stesse caratteristiche che ci colpiscono nelle *Lettere dei condannati a morte della Resistenza*. In questo senso è una Costituzione nata dalla Resistenza, ma non è una Costituzione partigiana.

Il "compromesso costituzionale", talvolta criticato, sintesi costruita nell'incontro fra una pluralità di tradizioni politiche e costituzionali, è l'essenza stessa della Costituzione e ne determina il successo.

Ne erano pienamente consapevoli i padri costituenti e lo dichiararono in Assemblea: ricordo le parole di Lelio Basso "*Si è da più parti mossa a questo progetto di Costituzione la critica che esso rappresenti un compromesso (... ) se con questo si vuol dire che il progetto di Costituzione è il frutto di uno sforzo di diversi partiti per trovare un'espressione concorde che rappresenti l'espressione della volontà della maggioranza degli italiani, questo non è un difetto (...)*" Analoghe le parole di Togliatti "*Se questa confluenza di diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarlo come "compromesso", fatelo pure. Per me, si tratta invece di qualcosa di molto più nobile e elevato, della ricerca di quell'unità che è necessaria per poter fare la costituzione non dell'uno o dell'altro partito, non dell'una o dell'altra ideologia, ma la costituzione di tutti i lavoratori italiani, di tutta la nazione*".

## 2. I diritti fondamentali

Fra le caratteristiche innovative della Costituzione repubblicana rispetto al passato vi è quella di essere una "costituzione rigida", cioè tale che (a differenza del precedente Statuto albertino) non può essere modificata da una legge ordinaria, da una semplice maggioranza parlamentare, non solo perché definisce un sistema istituzionale condiviso, le regole del gioco che non possono essere modificate da una sola parte,

ma soprattutto perché garantisce i diritti fondamentali dei singoli e delle minoranze, quelli che nessuna maggioranza può conculcare.

E' questo uno degli effetti principali di quella "silenziosa ma profonda rivoluzione dei diritti umani"<sup>1</sup> che ebbe luogo nel secondo dopoguerra. Il peso degli orrori della guerra, scatenata dalla dittatura nazista sostenuta dal fascismo, la scoperta delle dimensioni dell'olocausto e insieme la speranza di poter costruire un diverso futuro produssero un grande cambiamento nella concezione del diritto, che trasformò progressivamente la cultura giuridica e le stesse istituzioni internazionali. Questa nuova cultura è fondata sull'idea che gli esseri umani debbano essere dotati di prerogative essenziali inviolabili e universali, che uno stato non possa avere il diritto di opprimere o addirittura di sterminare una parte dei suoi cittadini, che dunque la sovranità statale non possa più essere assoluta. Sulla base di questa concezione fu istituita (nel 1945) l'Organizzazione delle Nazioni Unite, fu approvata (nel 1948) la Dichiarazione Universale dei diritti umani; in Europa fu istituito il Consiglio d'Europa (nel 1949), fu sottoscritta la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nel 1950), il cui rispetto è garantito dalla Corte europea dei diritti umani e, infine, per assicurare la pace in questo continente sconvolto da secoli di guerre fratricide, fu costituita la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (nel 1951), poi la Comunità economica europea (nel 1957) quindi l'Unione europea (nel 1982).

E' proprio il superamento della concezione dell'onnipotenza del legislatore nazionale che fonda il nuovo costituzionalismo: si afferma la rigidità delle costituzioni, che sono sovraordinate alle leggi ordinarie e dunque costituiscono limiti e vincoli ai poteri delle maggioranze, e vengono dotate di apposite garanzie giurisdizionali, le corti costituzionali. Queste garanzie sono caratteristiche delle costituzioni adottate dai paesi che in Europa hanno raggiunto la democrazia dopo la caduta di regimi totalitari o autoritari: dall'Italia alla Germania, dalla Spagna al Portogallo, alla Grecia, ma anche ai paesi dell'Est europeo dopo la caduta del muro di Berlino.

Si comprende allora che i principi e i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione – assunta poi a modello da altri Paesi europei giunti più tardi alla democrazia – partecipano di un patrimonio costituzionale comune che pone al suo centro la persona umana e lo stato di diritto; garantisce un nucleo intangibile di libertà dell'individuo, indisponibile non solo dallo Stato ma anche dal mercato; assicura il principio di uguaglianza non solo come non discriminazione ma anche come obbligo attivo dei poteri pubblici di promuoverla attraverso il riconoscimento di diritti sociali; prevede un potere politico fondato sul consenso e la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà politica collettiva nel rispetto dei limiti costituzionali; stabilisce un sistema di garanzie che assicura la "giustiziabilità" dei diritti di tutti, cioè la possibilità di ricorrere a un giudice indipendente contro la violazione di un proprio diritto non solo da parte di un privato ma anche di una autorità pubblica.

---

<sup>1</sup> A.Cassese, *Il concetto di dignità: i diritti umani come nuovo codice dell'umanità*, in *Italianieuropei*, 2008, n.3, p.186 ss.

## 2. Il diritto al lavoro

Caratteristica originalissima della nostra Costituzione sono le sue prime parole, il primo comma del primo articolo *“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”*.

E’ una formula insolita: che cosa significa?

Come dicevo, la nostra non è una costituzione di parte: questa frase non rispecchia una visione classista. L’assemblea costituente infatti bocciò esplicitamente la diversa formula, che definiva l’Italia *“una Repubblica democratica di lavoratori”*.

Sebbene allora il lavoro fosse in modo assolutamente prevalente l’attività di lavoratori subordinati e sovente sfruttati, i costituenti vollero affermare qualcosa di più ampio che non la necessaria protezione dei lavoratori dipendenti. Consideravano il lavoro come il mezzo attraverso il quale ciascuno potesse esprimere le proprie capacità, valorizzare se stesso e insieme dare il proprio contributo alla società in cui vive.

Lo dice esplicitamente l’art.4: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*

*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*.

Questa nobile idea del lavoro – che non è più la maledizione biblica né il compito degli schiavi – costituisce l’espressione più nuova della funzione emancipatrice che è propria del costituzionalismo moderno. Un movimento di pensiero che dapprima combatte contro i privilegi dell’Antico Regime per assicurare la partecipazione piena alla vita politica e sociale degli uomini liberi, fra i quali però non sono compresi né le donne né quanti svolgono un lavoro servile; giunge infine a riconoscere la piena uguaglianza di ogni essere umano, la *“pari dignità sociale”* – com’è scritto nell’art.3 della nostra Costituzione – e pretende che tale uguaglianza non costituisca un mero riconoscimento giuridico-formale, ma diventi effettiva attraverso l’eliminazione di tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che la limitano di fatto, come prescrive il secondo comma dell’art.3, quello che Stefano Rodotà ha definito il *“capolavoro istituzionale”* di Lelio Basso<sup>2</sup>.

Questa idea del lavoro come fonte di progresso sociale è anche quella che raccoglie il meglio della nostra tradizione storica, che risale a più di un secolo, allorché si costituirono le Camere del lavoro, si formarono i partiti degli esclusi, arrivarono i legami internazionali del movimento operaio, e attraverso scioperi e manifestazioni si rivendicò la dignità del lavoro e la sua piena coincidenza con l’interesse comune (e fu fondata, nel 1906, la Confederazione Generale del Lavoro).

Oggi il lavoro su cui si fonda la nostra Repubblica non è soltanto il lavoro salariato ma ogni altra attività o funzione che contribuisca al progresso materiale o spirituale

---

<sup>2</sup> S.Rodotà, *Lelio Basso: la vocazione costituente*, in Vol. X Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, p.20

della società, anche quelle che un'ottusa visione economicista trascura, sebbene tutt'altro che irrilevanti per il benessere sociale e persino per il famigerato "Pil": penso al lavoro di cura delle donne, al volontariato, all'attività intellettuale non retribuita.

E il lavoro è diritto e dovere di ciascuno, come stabilisce l'art.4 della Costituzione. Ma perché questo non resti un mero proclama, la Costituzione nel Titolo III delle I<sup>e</sup> Parte, intitolato "Rapporti economici" dettaglia le condizioni che lo rendano concreto. I rapporti economici sono infatti regolati in modo che il lavoro sia al primo posto: ad esso è dedicata la maggior parte degli articoli di questo Titolo.

L'art.35 stabilisce che *"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.."*

Il fondamentale art.36 prescrive che *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa..."*

L'art.37 garantisce i diritti della donna lavoratrice e tutela il lavoro dei minori.

L'art.38 garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere; prevede che siano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria..

L'art.39 prevede le libertà, i diritti e i doveri delle organizzazioni sindacali, che debbono avere un ordinamento interno a base democratica e *"possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce"*.

L'art.40 tutela il diritto di sciopero.

L'art.45 riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e tutela l'artigianato.

Infine l'art. 46 *"Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione..riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare... alla gestione delle aziende"*.

### **3. Una società solidale di uguali**

Le tutele costituzionali espressamente previste per il lavoro e a garanzia dell'esistenza libera e dignitosa di quanti lavorano o non possano lavorare, sono rafforzate dal disegno costituzionale di una società fondata sull'uguaglianza e la solidarietà.

Questo disegno è reso concreto dal rovesciamento attuato dalla Costituzione del modello antropologico dell'individualismo proprietario proprio degli ordinamenti ottocenteschi e dei codici civili derivati dal modello napoleonico, che aveva sostituito alla triade rivoluzionaria *"liberté, égalité, fraternité"* la triade borghese "libertà,

uguaglianza e proprietà”<sup>3</sup>. Già negli anni '50 il giurista Luigi Mengoni, uno dei fondatori del diritto del lavoro, aveva osservato *“In quanto presuppone l'uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato, il diritto del lavoro instaura l'antropologia definitiva del diritto moderno, fissata nell'art. 1 della Costituzione..”*<sup>4</sup>

Questo rovesciamento di prospettiva è evidente non solo nel primo articolo della Costituzione, ma anche in quelli successivi.

Il primo comma dell'art.3 dichiara che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”*. E' questa un'affermazione nuova, propria delle carte dei diritti del dopoguerra, frutto di quel mutamento cui ho accennato della cultura giuridica, non più separata in un mondo astratto e formale, ma tesa a prendere in considerazione le persone umane nel contesto sociale in cui sono immerse. E vediamo apparire nei testi giuridici il termine *“dignità”*: significativamente questo termine compare nel primo articolo della Costituzione della Repubblica federale di Germania, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; oggi costituisce il titolo del primo capitolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'art.3 della nostra Costituzione aggiunge al termine *“dignità”* l'aggettivo *“sociale”*: viene così in considerazione non solo il riconoscimento di una qualità che si attribuisce all'essere umano come tale e che dà valore ad ogni individuo della specie umana, ma viene in considerazione anche l'insieme delle relazioni personali e dei legami sociali all'interno dei quali si svolge la sua esistenza. In modo esplicito l'art.2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia *“nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*.

Questa concezione di un ordinamento costituzionale che non può essere indifferente agli aspetti concreti della vita delle persone e che mette al primo posto la dignità del lavoro, trova espressione anche negli ulteriori pochi articoli del citato Titolo III, dedicato ai rapporti economici.

L'art.41 afferma che l'iniziativa economica privata è libera,ma precisa che *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”* e prevede che la legge determini *“i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*.

L'art.42 dispone che *“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti”*.

L'art.43 prevede che *“A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di*

---

<sup>3</sup> cfr. S. Rodotà, *Antropologia dell' homo dignus*, lezione tenuta all Università di Macerata in occasione del conferimento all' Autore della laurea *honoris causa*, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu).

<sup>4</sup> citato nel testo di S.Rodotà di cui alla nota che precede.

*monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale*” (qui vedo affacciarsi il concetto di beni comuni).

L'art.44 prevede obblighi e limiti alla proprietà terriera privata *“Ai fini di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali”*.

#### **4. I limiti del progetto costituzionale**

Com'è potuto accadere che questo limpido, esplicito disegno costituzionale appaia oggi clamorosamente tradito?

Una ragione può essere ravvisata nel rovescio della medaglia di quel virtuoso “compromesso costituzionale” che diede vita alla Costituzione repubblicana, di cui appunto furono protagonisti i partiti politici, definiti da Costantino Mortati con l'ossimoro “parti totali”, *“ovvero quel tipo speciale di ‘parte’ che senza rinnegare la sua parzialità è però storicamente chiamato a produrre unità, a ricondurre gli interessi frazionali e particolari all'interesse generale”*<sup>5</sup> In nome di questo interesse nell'Assemblea costituente la sinistra rinunciò alla formula “Repubblica dei lavoratori” nell'art.1 della Costituzione per scrivere insieme a tutti gli altri “fondata sul lavoro” e i cattolici rinunciarono alla formula “diritti naturali” per scrivere insieme a tutti gli altri “diritti inviolabili” nell'art.2.<sup>6</sup>

Tuttavia quegli stessi partiti, pur accomunati nello sforzo costituente, erano in profondo conflitto: ha raccontato Vittorio Foa *“Nell'Assemblea costituente al mattino si discuteva di politica con uno scambio di opinioni molto duro tra la destra e la sinistra, e anche all'interno di ciascuna delle due parti. Il pomeriggio invece si lavorava alla stesura della Costituzione”*<sup>7</sup>.

Secondo il parere dello studioso di storia delle costituzioni Maurizio Fioravanti *“I nostri costituenti pensavano a una sorta di attuazione politica della costituzione... mediante leggi organiche di riforma, che avrebbero reso concreti i principi costituzionali...Come se lo schieramento costituente, dato dai grandi partiti di massa, avesse dovuto rimanere vivo anche nei decenni successivi..”*<sup>8</sup>.

Sappiamo che così non fu. Dopo le elezioni politiche del 1948, i partiti socialista e comunista, che pure avevano contribuito in modo determinante all'elaborazione della Costituzione, furono considerati antisistema. E la Costituzione fu paralizzata, “congelata” da parte del Parlamento omettendo di approvare le leggi di attuazione e da parte della giurisprudenza della Cassazione dichiarando le norme costituzionali non immediatamente operative ma meramente “programmatiche”. Solo dopo un decennio di questa paralisi si ebbe quello che fu definito il “disgelo costituzionale” e

<sup>5</sup> Così M. Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, relazione al convegno organizzato dal Comune di Firenze e dal Comitato per la Difesa della Costituzione Firenze, 2 e 3 ottobre 2008, cfr [http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-26/13-10-2008/FIORAVANTI\\_60-Costituzione\\_2-3\\_10\\_08.pdf](http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-26/13-10-2008/FIORAVANTI_60-Costituzione_2-3_10_08.pdf)

<sup>6</sup> Cfr. M. Fioravanti, *ibidem*

<sup>7</sup> Cfr. Fondazione Basso, *Sull'attualità della Costituzione. Quindici domande ai costituenti*, Manifestolibri, 2004 p.34.

<sup>8</sup> Così M. Fioravanti, *ibidem*

si cominciò a dare attuazione alla Costituzione, istituendo la Corte costituzionale, il Consiglio Superiore della magistratura ecc. Quindi, con il centro sinistra, si ebbe una straordinaria stagione di riforme che culminò negli anni settanta con una serie di leggi innovative che cambiarono il volto dell'Italia, dalla istituzione delle Regioni (l.281/1970) all'introduzione del divorzio (l. 898/1970), dalla riforma della scuola (tempo pieno l.820/1971, partecipazione democratica, dpr.416/1970) all'obiezione di coscienza (l.772/1972), dal nuovo diritto di famiglia (l.161/1975) alla riforma sanitaria (l.833/1978) all' "equo canone" (l.392/1972), ecc. Fra queste, fondamentali le riforme del diritto del lavoro: dallo Statuto dei lavoratori (l. 300/ 1970) al nuovo processo del lavoro (l. 533/1973), dalla tutela del lavoro a domicilio (l.877/1973) alla legge di parità sul lavoro (l.903/1977).

Insomma, dipendeva esclusivamente dalla volontà politica dei partiti dare o meno attuazione alla costituzione.

Infatti, conclusa, con l'inizio degli anni '80, la stagione delle riforme, è seguito un periodo di progressivo logoramento della Costituzione, considerata non come un disegno unitario di vita politica e sociale, ma come un testo che poteva essere scomposto in parti diverse, considerate volta a volta possibile oggetto di trattativa politica a seconda delle convenienze dei partiti, tornati ad essere non più "parti totali" né partiti di massa, ma espressione di insiemi di interessi frazionali o particolari.

Da questa involuzione del sistema si arriva al tradimento dell'art. 1.

## 5. Il tradimento del progetto costituzionale

In che cosa consiste il "tradimento" del disegno costituzionale?

Lo ha così limpidamente chiarito Gustavo Zagrebelsky<sup>9</sup>: *"La Costituzione pone il lavoro a fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l'economia. Oggi, assistiamo a un mondo che, rispetto a questa sequenza, è rovesciato: dall'economia diendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro. Dicendo 'dipendere' non s'intenda necessariamente determinare, ma condizionare, almeno, questo sì. Ora, il senso del condizionamento o, come si dice, delle compatibilità, è certamente rovesciato. Il lavoro è il risultato passivo di fattori diversi, con i quali deve risultare compatibile. Non sono questi altri fattori a dover dimostrare la loro compatibilità col lavoro. Il lavoro, da 'principale', è diventato 'conseguenziale'..."*

Perché è avvenuta questa trasformazione, questo ribaltamento nell'ordine delle priorità dei valori costituzionali.

A mio parere (non solo mio) la causa principale sta nella finanziarizzazione dell'economia, conseguenza a sua volta dell'ideologia neoliberista che ha sedotto le classi dirigenti europee negli ultimi trent'anni: si è fatta strada nell'ambito di quanti si occupavano di economia la convinzione che il mercato fosse la sola istituzione capace di garantire lo sviluppo economico, mentre lo Stato non poteva risolvere i

---

<sup>9</sup> G. Zagrebelsky, "Fondata sul lavoro" Lectio magistralis tenuta a Torino il 2 febbraio 2013 in occasione della manifestazione "La Repubblica delle idee" cfr. [http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/anteprima-torino2013/2013/02/02/news/zagrebelsky\\_fondata\\_sul\\_lavoro-51757733/](http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/anteprima-torino2013/2013/02/02/news/zagrebelsky_fondata_sul_lavoro-51757733/)

problemi, essendo lui stesso il problema; che i mercati dei capitali dovessero essere completamente liberi da qualsiasi ostacolo alla loro espansione. Il risultato è stato un accumularsi di squilibri e disuguaglianze crescenti a livello internazionale e nei singoli paesi: squilibri e assenza di regole si sono lasciati crescere finché le speculazioni forsennate di una finanza predatoria hanno prodotto la crisi economica di cui soffriamo le conseguenze. Le disuguaglianze più drammatiche sono proprio quelle che riguardano il lavoro, la disoccupazione giovanile e femminile, perché se le disuguaglianze nella distribuzione del reddito deprimono la crescita, le disuguaglianze nella distribuzione del lavoro fanno deperire anche la democrazia.<sup>10</sup>

Gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria sono stati poi aggravati dalla politica del “rigore” imposta all'intera Europa dai governi dei Paesi economicamente più forti (in primo luogo il governo tedesco) e accettati supinamente da tutti. Come autorevoli economisti italiani, europei, statunitensi hanno osservato, “*E' evidente l'assurdità di una politica che alla contrazione della domanda privata dipendente dalla crisi sovrappone una contrazione della domanda pubblica*”<sup>11</sup>; “*Anche uno studente del primo anno di economia sa che per creare crescita serve una sola cosa: gli investimenti. Investire vuol dire credere nel futuro, e non farlo significa il contrario, distruggere il futuro*” e non si dica che in Europa i soldi non ci sono “*..li hanno trovati all'istante per la crisi finanziaria. Ma per i disoccupati non ci sono più..*”<sup>12</sup>

Non pretese “leggi economiche”, ma ideologie dannose e scelte politiche sbagliate ci hanno condotto a questo esito.

Si tratta dunque di scelte che potrebbero e dovrebbero essere modificate da una buona politica, se sapremo costruirla.

Devono essere progressivamente modificate le politiche economiche e sociali dell'intera Europa. Occorre una diversa linea di politica economica, che neppure può dirsi nuova perché, come i più autorevoli economisti ci ricordano, è fondata sull'insegnamento di classici come Keynes, che ci hanno insegnato che è nefasto ridurre spese e investimenti in tempi di recessione, ed è anche fondata sulla storia, che ci ha mostrato la rovina di simili politiche all'inizio degli anni '30 del Novecento in Germania e negli Stati Uniti. Se è giusto pretendere correttezza e severità nella gestione della fiscalità e della spesa pubblica, in particolare da parte di Paesi, come la Grecia e la stessa Italia, che non hanno mostrato simili virtù nel recente passato, è viceversa assurdo aggravarne le condizioni con logiche punitive, che fanno il danno di tutti. Occorre viceversa ripartire dal lavoro, con piani di investimenti agevolmente finanziabili con titoli pubblici europei, i cosiddetti *project bond*. Non dobbiamo dimenticare che, come è stato affermato nello stesso giornale della Confindustria, “*se l'Eurozona fosse politicamente unita sarebbe in una situazione molto migliore di tutti*

---

<sup>10</sup>Cfr. Pierre Carniti, *Dove stiamo andando? Democrazia e lavoro nell'età dell'incertezza*, Altrimedia, 2012

<sup>11</sup>Così Giorgio Ruffolo, *I mercati contro l'Europa*, in La Repubblica, 5 maggio 2012

<sup>12</sup>Jean -Paul Fitoussi, *Non è vero che i soldi non ci sono in Europa. E' questione di scelte*”, in l'Unità, 28.4.2012

*gli altri Stati, con un debito pubblico e un deficit controllato, un'inflazione moderata e probabilmente un livello di occupazione assolutamente ragionevole*"<sup>13</sup>.

Forse proprio in questi mesi, anche in vista delle elezioni europee, si stanno formando nuovi orientamenti e forse questa progressiva correzione della ubriacatura neoliberista sembra vedere la luce. E forse si sta comprendendo che solo se rimetteremo il valore del lavoro al posto che gli spetta nel nostro sistema costituzionale avremo una solida prospettiva non solo di uscita dalla crisi ma anche di costruzione di quella "*solidarietà politica, economica e sociale*" di cui parla l'art.2 della Costituzione e di quegli "*equi rapporti sociali*" di cui parla l'art.44.

---

<sup>13</sup>Cfr Guido Rossi, *L'Europa come l'Araba Fenice*, in Il Sole 24 Ore, 20.5.2012